

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1852

**VALERIO.** Dopo le dichiarazioni del signor ministro della guerra non potrei sicuramente ravvisare conveniente il dividere il bilancio della guerra in tante categorie quanti sono i reggimenti, avvegnachè egli ci ha notificato che per questo modo egli sarebbe costretto a chiedere una somma più elevata. Debbo confessare che coll'assicurazione data che dovrebbe proporre un aumento di lire 500,000 mila, egli ha trovato un argomento tremendo perchè io non voti per la divisione della categoria *Fanteria* in tante categorie quanti sono i reggimenti. Egli ha detto che mi domanderà 500,000 lire di più, ed io vi rinuncio subito. (*ilarità*) E con questo io sono consentaneo al principio da me emesso nel sott'emendamento che suggeriva colla parola *convenientemente*. Ciò vuol dire che se non vi sarà convenienza di applicarla alla fanteria non sarà applicata, ma si applicherà solamente

dove si troverà conveniente, e se questo non è per la fanteria, può esserlo utilmente in molte altre categorie dello stesso bilancio della guerra, se ne persuadea il signor ministro.

**PRESIDENTE.** Non posso mettere ai voti l'emendamento del deputato Pescatore perchè la Camera non è più in numero, in conseguenza sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Continuazione della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale.

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Sorteggio di una deputazione per compiere Sua Maestà il Re nel primo giorno dell'anno — Relazione sul progetto di legge per alienazione di due milioni di rendita — Convalidamento dell'elezione del collegio di Evian — Relazione sul progetto di legge per proroga del tempo per l'applicazione del sistema decimale ai pesi e misure pei medicinali — Deliberazione per l'immediata discussione del medesimo — Richiami del deputato Borella, e spiegazioni del ministro dell'interno e del deputato Bertini — Votazione ed approvazione dell'articolo unico — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale — Reiezione dell'emendamento Pescatore all'articolo 6 — Osservazioni dei deputati Chiarle, Farina Paolo; relatore, del commissario regio Di Santa Rosa e del ministro dei lavori pubblici all'articolo 6 — Emendamenti dei deputati Lanza e Chiarle — Approvazione del primo, e dell'articolo 6 — Relazione della Commissione sull'articolo 8 — Emendamento del deputato Quaglia — Opposizioni del relatore — Reiezione — Emendamento del deputato Valerio per la presentazione dei bilanci della Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato — Opposizioni del relatore e del ministro dell'interno — Parole in favore dei deputati Pescatore e Cadorna — Reiezione dell'emendamento, e approvazione dell'articolo 8 — Relazione della Commissione sull'articolo 9.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5025. Doro Pietro, canonico della collegiata di Savigliano, rinnovando la domanda contenuta nella sua petizione segnata col numero 4567, chiede che venga dal Governo stabilito un tribunale d'appello per le cause canoniche tra i vescovi ed il basso clero.

5026. Dulac Giovanni, colonnello in ritiro, ricorre nuovamente alla Camera perchè, non ostante la contraria interpretazione data dal Ministero della guerra all'articolo 10 della legge 27 giugno 1850, gli venga concesso il *maximum* della pensione stabilito dalla stessa legge pei luogotenenti colonnelli.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il prefetto del reale palazzo scrive che S. M. il Re riceverà alle ore 9 e 1/2 del giorno 1° gennaio la deputazione che nella solenne circostanza dell'iniziamento del nuovo anno avrà l'onore di complimentarla a nome di questa Camera.

Ora si procede all'estrazione a sorte del nome dei membri che avranno a comporre tale deputazione.

(*Si procede all'estrazione a sorte.*)

Sono chiamati a comporre la deputazione i signori: Miglietti — Boyl — Pisano-Marras — Lione — Ricotti — Ravina — Mazza — Balbo, e come supplenti i signori: Farina Paolo — Bianchi Pietro.

Avverto la Camera che mancano due membri della Commissione del bilancio, per la rinuncia a deputato del signor Elena, e per la promozione ad un impiego del deputato Buffa, così che si dovrà procedere alla loro surrogazione.

Invito perciò i signori deputati, venendo domani alla Camera, di deporre nell'urna che verrà preparata il nome di due commissari in surrogazione dei due che cessano.

Avverto pure il VI ufficio che, mancando il deputato Buffa, è necessario che si nomini un altro membro il quale faccia le veci di commissario per la legge sugli assegnamenti supplementari al clero di Sardegna. Perciò lo invito a radunarsi a tal fine nel giorno di domani.

**MANTELLI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il n° 3026, il cui sunto è stato letto poco fa. Essa fu presentata da un vecchio militare che si lagna del modo con cui venne collocato a riposo.

(È dichiarata d'urgenza.)

**VALERIO.** Chiedo che sia dichiarata d'urgenza la petizione 3008, che ebbi l'onore di presentare alcuni giorni sono alla Camera. Con essa quasi tutti i negozianti di Cagliari domandano l'abolizione delle compagnie dette *Gremi dei Carratori e San'Elmari*, le quali godono privilegi che ledono interamente la giustizia.

(È dichiarata d'urgenza.)

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**MARTINET, relatore,** riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del commendatore Mathieu, consigliere di Stato, a deputato del collegio d'Evian.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: PER L'ALIE- NAZIONE DI DUE MILIONI DI RENDITA DEL DEBITO PUBBLICO; PER PROROGA DEL TER- MINE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DECIMALE AI PESI E MISURE MEDICINALI.

**LANZA, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per l'alienazione di due milioni di rendita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1204.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**DEMARIA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per prorogare il termine fissato per la applicazione del sistema metrico decimale ai pesi e misure medicinali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1329.)

Siccome questa legge è di una estrema urgenza, la Commissione mi ha incaricato di proporre alla Camera che ella voglia sentire di presente la relazione, e passare alla immediata discussione del progetto.

**VALERIO.** Se il signor relatore non ci dimostra che veramente vi abbia urgenza, io credo che la Camera farebbe malissimo ad assentire. Sono cattivi precedenti questi di lanciarsi, senza alcuna preparazione, nella discussione di una legge, quando la medesima non appaia di strettissima urgenza; e quindi, se questa non viene dimostrata, io credo che la Camera debba votare contro l'istanza del signor relatore; in caso contrario, io stesso la voterò.

**DEMARIA, relatore.** La dimostrazione consiste in ciò, che

si tratta di provvedere a che non venga applicata la legge del 26 marzo 1850, la quale prescrive che il 1° gennaio 1853 sia in vigore per i pesi e misure medicinali il sistema metrico. Se non si vota questo progetto di legge nel corrente anno, è applicata la legge del 26 marzo 1850. Queste ragioni mi pare dimostrino abbastanza l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda passare immediatamente alla discussione di questo progetto di legge.

(La Camera delibera affermativamente.)

#### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO AI PESI E MISURE MEDICINALI.

**DEMARIA, relatore,** dà lettura della relazione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1329) e del seguente articolo unico:

« Il termine fissato dall'articolo 23 della legge del 26 marzo 1850, inteso a rendere obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali, è perentoriamente prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1853.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io dichiaro che il Ministero accetta la redazione proposta dalla Commissione, in quanto che in tal sorta di lavori è miglior Consiglio di non essere spinti da una soverchia fretta. Giova anche avvertire che è mestieri riformare la tabella della farmacopea in quanto ai prezzi, perchè questi furono stabiliti in ragione di 30 grammi onde corrispondessero ad un dipresso alle misure antiche; laddove, secondo il parere emesso dalla Commissione dei pesi e misure, è assai più opportuno che tutti i prezzi siano fissati anche sopra frazioni puramente decimali.

Io prego quindi la Camera di accogliere la redazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Darò lettura dell'articolo proposto dalla Commissione. (Vedi sopra)

La discussione generale è aperta.

**BORELLA.** Non ho domandata la parola per oppormi al progetto di legge che cade in discussione, ma soltanto per esprimere le mie congratulazioni al Governo e al Consiglio superiore di sanità, che in due anni non abbiano avuto campo a far compilare la novella farmacopea onde poter applicare il sistema metrico decimale ai pesi e misure medicinali. Tale cosa mi pare impossibile, stantechè quest'opera non è certamente nuova in Europa, o quanto meno il sistema dei pesi decimali non è nuovo nella medicina. Ciò posto, altro non occorre che copiare la farmacopea di Francia o di un altro paese, e di applicare a tempo debito il sistema decimale ai pesi medicinali del Piemonte. Per tal guisa, per inoperosità del Consiglio di pubblica salute, dobbiamo sprecare il tempo negli uffizi e nella Camera per la discussione e la votazione di questo progetto.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Io non sono iniziato negli studi tecnici della medicina, e quindi non posso conoscere tutte le difficoltà che può avere incontrato la Commissione di sanità nel fare il suo lavoro. Dalla relazione per altro, che ho avuto sott'occhio, sono indotto a credere che il Consiglio di sanità sia stato lungamente trattenuto da studi che ha voluto fare circa i miglioramenti che ha subito la preparazione dei rimedi, e circa all'efficacia dei medesimi per poter dare indicazione sulle dosi che deggiono usarsi utilmente a seconda del progresso delle scienze; e, giusta il mio debole

avviso, io stimo che questi studi, difficilissimi per se stessi, siano tali da giustificare l'indugio frapposto al compimento di siffatto lavoro nel termine prescritto. Oltre a ciò io deggio riconoscere che il Consiglio superiore di sanità avrebbe compiuto il lavoro secondo i dati che aveva prefisso a sè stesso. Egli ha fatta una riduzione di tutti i pesi, ha una farmacopea ed una tariffa completa; ma la difficoltà sorse dacchè il lavoro che ebbe ad essere sottoposto all'esame di altre persone pratiche negli studi del sistema metrico fu trovato imperfetto, imperfetta la tabella di riduzione, in quanto che ragguaglia solamente tutti i pesi e misure del Piemonte, mentre sembra che sia anche conveniente di istituire un calcolo speciale per le misure e pesi del Genovesato che diversificano di qualche poco. Veramente questa diversità è di ben poca entità, ed il Consiglio di sanità credette di non doverne tener conto; ma in materia sanitaria, per quanto siano piccole le differenze, siccome tuttavia vi sono dei rimedi i quali hanno molta efficacia, è avviso del Governo che sia molto migliore consiglio di fare un lavoro completo, anzi che obbligare il pubblico ad attenersi ad una riduzione che non corrispondesse perfettamente alla vera sostanza delle cose.

In quanto alla farmacopea, la tariffa proposta sarebbe puranche complessa, e secondo questa i medici darebbero le loro ordinazioni coi prezzi ragguagliati a trenta grammi od a tre grammi, ma questo è un sistema incompleto. Quindi questo ritardo che si verifica non si dee porre a carico del Consiglio superiore di sanità, ma è piuttosto da attribuirsi al desiderio che ha il Governo di presentare al pubblico un lavoro veramente perfetto.

Spero con ciò che la Camera non vorrà far colpa di questo breve ritardo nè al Ministero, nè al Consiglio superiore di sanità.

**BERTINI.** Aggiungerò brevi parole a quelle dette dal signor ministro per combattere gli appunti fatti dall'onorevole preopinante sul ritardo della Commissione superiore di sanità nel compilare una nuova farmacopea ed una tariffa nelle lingue italiana e francese per i medicinali, in pesi metrici, colla riduzione degli antichi in nuovi metrici.

Nulla dirò della tariffa, mentre le osservazioni del signor ministro sono bastevoli a giustificare la presentazione del progetto di legge per la prorogazione del termine fissato onde applicare il sistema metrico decimale ai pesi e misure medicinali, e mi limito a parlare della farmacopea.

Il Consiglio superiore di sanità ebbe incarico di compilare questo lavoro con dispaccio ministeriale del 12 gennaio spirante anno. La Commissione stata nominata per un tale oggetto tenne la sua prima seduta il 27 stesso mese, e d'allora in poi attese assiduamente al disimpegno del grave incarico affidatole. Se si ponga mente alle numerose scoperte di nuovi medicinali, ai grandi progressi fatti dalla chimica e dalla materia medica, dappoichè venne pubblicato nel 1835 il Codice farmaceutico attualmente in vigore; ai nuovi e vari metodi di preparazione dei principii immediati contenuti in molte sostanze farmaceutiche; ai frequenti cambiamenti occorsi nella nomenclatura dei preparati chimici, e va discorrendo, e non trattandosi di copiare le farmacopee d'altre contrade, ma di fare un'opera, dirò così, nazionale ed adatta alle esigenze sanitarie della popolazione del nostro paese, non puossi al certo tacciare la Commissione d'aver operato a rilento e con soverchio spreco di tempo.

Nella compilazione del Codice farmaceutico francese durante il regno di Luigi XVIII s'impiegarono più anni, così pure per la seconda edizione, che venne pubblicata nel 1839. Per conseguenza la Commissione, invece di rimproveri, me-

rita encomii per l'intelligenza, operosità e zelo di cui fece prova in questo lavoro di lunga lena, di gravissima importanza per la sanità, richiedente vaste cognizioni teoriche e pratiche, e che avvi a sperare soddisferà all'universale desiderio degli esercenti l'arte salutare, e corrisponderà alle intenzioni del Governo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuno che voglia fare altre osservazioni su quest'articolo, lo metterò ai voti.

Prima ne darò di nuovo lettura :

« Il termine fissato dall'articolo 25 della legge del 26 marzo 1850, inteso a rendere obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali, è perentoriamente prorogato sino a tutto il mese di giugno 1855. »

(La Camera approva.)

Prima che si passi allo scrutinio segreto sul complesso della legge, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti . . . . .	100
Maggioranza . . . . .	51
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e della contabilità generale.

La discussione era rimasta all'articolo 6, e più particolarmente all'aggiunta proposta dal deputato Pescatore all'articolo 6. Essa sarebbe così concepita :

« Le categorie però comprenderanno soltanto gli articoli relativi ad un oggetto di spesa, che, quantunque divisibile in parti, non sia convenientemente suscettivo che di un calcolo complessivo. »

La metto ai voti.

(La Camera rigetta.)

**CHIARLE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Chiarle.

**CHIARLE.** Ho chiesto la parola solamente per pregare l'onorevole relatore della Commissione di favorirmi gli schiarimenti che ho avute l'onore di chiedergli nella tornata di ieri l'altro.

Io penso che probabilmente in massima saremo d'accordo; ma sarà opportuno che una dichiarazione sia fatta, affinché si conosca tutta la portata della disposizione del penultimo alinea di quest'articolo che riguarda le spese straordinarie nuove.

Due sono gli oggetti su cui l'ho interpellato.

Il primo si è, se l'approvazione preventiva, per legge speciale, delle spese straordinarie nuove essere debba un'approvazione solamente in massima, per modo che non si faccia obbligatorio con essa lo stanziamento della somma in uno od in un altro esercizio; l'altro, se si debbano approvare per legge speciale preventivamente in massima tutte le spese

straordinarie nuove, ovvero solo quelle che si debbono eseguire ripartitamente in più anni.

Io aveva avuto l'onore di far osservare alla Camera ed alla Commissione, che l'importanza dell'esame speciale a cui si vorrebbero sottoporre le spese straordinarie nuove non pare che si debba desumere da che si abbia a riprodurre in più anni l'opera da eseguirsi e la spesa da stanziarsi, ma sibbene dall'importanza dell'opera medesima, dall'entità della somma che si vuole spendere.

Citerò un esempio. Fu presentata al Parlamento, non è guari, la legge per la prolungazione della ferrovia da Novara ad Arona. Ebbene, l'approvazione che si chiede con quella legge è precisamente nel senso e secondo i principii che io vorrei che si adottassero anche nell'articolo che stiamo discutendo. In essa si domanda l'approvazione in massima del modo con cui si vuole eseguire il prolungamento della ferrovia da Novara ad Arona, ma non si propone lo stanziamento della somma voluta nè in questo, nè in un altro esercizio.

Suppongasì che la prolungazione della ferrovia da Novara ad Arona si volesse compiere nel 1853, e che si proponesse lo stanziamento nel bilancio di quell'anno dell'intera somma, che credo ascenda a quattro milioni, nonostante l'entità della somma e l'importanza dell'opera, non si dovrebbe, ove si mantengano le espressioni proposte dalla Commissione, sottoporre l'opera ad un'approvazione preventiva per legge speciale; mentre per contro a questo esame andrebbero, per disposizione di questo penultimo alinea, soggette le opere di dieci, quindici mila lire, purchè la spesa si dovesse ripartire in più anni.

Io sono certo che tale non è l'intendimento della Commissione, e quando piaccia all'onorevole relatore di darmi qualche schiarimento in proposito onde potermi illuminare sulla vera portata di questo penultimo alinea, io mi riservo proporre una modificazione nel senso da me dianzi spiegato.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro dei lavori pubblici ha la parola.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Ho chiesto la parola unicamente per spiegare il motivo per cui si è presentato un progetto di legge speciale pel prolungamento della ferrovia da Novara ad Arona. L'onorevole preopinante ben sa come da lungo tempo si discute sulla direzione a darsi al necessario prolungamento della ferrovia da Novara verso il lago Maggiore, e certamente egli ricorderà come la Camera non abbia nel tempo voluto prendere alcuna deliberazione in proposito finchè non fossero fatti studi ulteriori sulla miglior linea da adottarsi.

Se non che questi studi essendo già compiuti, e trovandomi io in grado di presentarne la relazione alla Camera quando mi accingevo alla compilazione del bilancio delle strade ferrate pel 1853, pensai di portare nel medesimo una somma per l'eseguimento di questa strada, nella fiducia che la Camera, adottato il progetto di legge, sia per approvare in occasione della discussione del bilancio lo stanziamento di quella somma.

Dunque, come ben vede l'onorevole preopinante, nel caso particolare, la fatta presentazione del progetto di legge in discorso non infirma punto il principio che è stabilito in questo articolo.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**FARINA PAOLO, relatore.** Alla prima interrogazione dell'onorevole deputato Chiarle, la risposta non può essere che soddisfacente, dappoichè è ben evidente che colla legge che si vota anteriormente non si può prevedere il voto che si

darà poi al bilancio avvenire, restando sempre libero al Parlamento l'ammettere quella spesa cui non si può altrimenti provvedere; quindi il bilancio essendo una legge posteriore, è sempre in facoltà di cambiare quello che è stato anteriormente stabilito.

Quanto poi al comprendere fra le spese straordinarie nuove, per le quali si richiede una speciale autorizzazione per legge preventiva, solamente quelle che si devono ripartire fra diversi esercizi, questa era veramente l'intenzione della Commissione. Essa osservò che talora vi sono spese che, quantunque straordinarie per natura, sono ciò nondimeno di così piccola entità, che non converrebbe far precedere per ciascuna di esse un'apposita legge.

Considerando inoltre che spese di grande entità sono generalmente ripartite in diversi esercizi, formolò l'alinea in modo, che l'autorizzazione per legge speciale non si riferisse che alle spese ripartite in più esercizi.

Quando la Commissione formolò l'articolo in questo senso non mi diede autorità di modificarlo, seduta stante, nè io potrei prendermi l'arbitrio di farlo.

**DI SANTA ROSA, commissario regio.** Il Governo non si oppose a questo alinea, perchè trovava che l'interpretazione sua più ovvia corrispondeva all'idea da esso concepita intorno al modo di presentare le spese nei bilanci, e di farle autorizzare, idea che il ministro delle finanze accennava nella relazione sui bilanci dell'esercizio 1853. Questo articolo viene a dire che, quando si tratta di opere di una entità tale che non si possano eseguire in un anno solo, le medesime debbano approvarsi per legge speciale prima di portarsi nei bilanci. Almeno tale è la pratica applicazione di identica disposizione che si trova ora in vigore, e che qui trascrisse la Commissione. Il Governo mentre proponeva di dare una maggiore estensione alla parte dei bilanci concernente le spese ordinarie, e di portare fra le spese straordinarie soltanto quelle di maggiore entità, che una volta fatte non si rinnovano più intendeva poi, che tutte le spese straordinarie ridotte così a quelle di maggiore entità dovessero essere preventivamente approvate per legge.

La Commissione che vuol comprendere nella legge le definizioni che il Governo riferirebbe nei regolamenti, ha creduto meglio di specificare e definire le spese straordinarie di maggiore entità con questo alinea. Ed in ciò il Governo e la Commissione trovarono conformi deliberazioni già prese dalla Camera.

Se ben si ricorda la Camera, quando si trattò delle opere relative al Colle di Tenda, proposte nel bilancio del Ministero, essa dichiarò che era un'opera abbastanza importante per essere autorizzata con legge speciale; non l'ammise nel bilancio, ed obbligò il ministro dei lavori pubblici a presentare una legge speciale, che però rimase senza deliberazione per parte della Camera. A ciò conformandosi il Ministero, presentò d'allora in poi vari progetti di opere pubbliche con leggi speciali, ed il ministro dei lavori pubblici presentava in questi giorni il progetto relativo alla ferrovia di Arona.

Questo è il significato che si debbe dare all'alinea di cui si tratta. Mi lusingo quindi che, mediante queste spiegazioni, l'onorevole deputato Chiarle si mostrerà soddisfatto.

**LANZA.** L'articolo proposto dalla Commissione mi pare che contenga un inconveniente grave, il quale sarebbe che, per sfuggire una legge, verrebbe il Ministero a proporre che una spesa anche di riguardo fosse stanziata in un solo bilancio.

Si dirà che è limitata questa facoltà alla possibilità di fare questa spesa; ma tale difficoltà non regge, per la ragione che attualmente si fanno in un anno delle spese colossali.

Ognuno sa come per le vie ferrate e pei telegrafi si spendano dei milioni in un solo anno. Ora così si potrebbero proporre con un solo articolo di bilancio spese ragguardevolissime senza che intervenga una legge, e questo mi pare abbastanza chiaro.

Non credo però che sia senza inconveniente l'emendamento del deputato Chiarle, perchè col medesimo si verrebbe ad occupare incessantemente la Camera di leggi per spese di poca entità, e bisognerebbe perciò trovare il modo di evitare e l'una e l'altra di queste difficoltà, e questo modo, secondo me, sarebbe quello di determinare che, quando una spesa sorpassi una data somma, debba essere preventivamente approvata da una legge speciale.

Se si dicesse che le spese straordinarie nuove le quali sorpassano la cifra, supponiamo di 20 o 30 mila lire, dovranno essere votate per legge speciale, si eviterebbero tutti gli inconvenienti che veniva accennando.

Qual è la ragione per cui si richiede una legge prima di approvare una somma? È l'entità della spesa.

Dunque mi pare che convenga definire quale debba essere la spesa da stanziarsi per legge, e quale sia quella che possa stanziarsi in occasione del bilancio, e che lo si possa precisamente riguardando all'entità della spesa. Resta ora a determinare il *maximum* di questa spesa che si possa votare senza l'intervento d'una legge speciale; e io proporrei che fosse di 20,000 lire.

**DI SANTA ROSA**, *commissario regio*. Risponderò brevemente alle osservazioni che fece l'onorevole deputato Lanza, dirette a modificare il progetto della Commissione. L'alinea da questa proposta non impedisce la Camera, che quando incontri in un bilancio proposta una spesa che crede più conveniente di approvare con legge speciale, essa non l'ammetta in bilancio, come ha già fatto nell'occasione che testè citava. Non stanno adunque gli inconvenienti segnalati dal deputato Lanza.

Osserverò inoltre che, sia nel Belgio che nella Francia, non solo in occasione delle discussioni delle leggi di contabilità, ma in occasione della votazione di tutti i bilanci, si seguì il sistema dal Governo proposto, e si limitò a determinare che le opere di maggior rilievo fossero approvate precedentemente con legge speciale.

Già notai alla Camera che l'alinea proposto dalla Commissione si trova pressochè in termini eguali. Negli attuali nostri regolamenti i quali furono sin qui applicati nel modo già accennato, non si presentarono gli inconvenienti segnalati dal deputato Lanza; diffatti, quando un'opera nuova era di qualche entità, sebbene si potesse eseguire in un anno, si considerava fra quelle, la cui spesa dovendosi ripartire in più anni, si faceva approvare con provvedimento speciale prima di bilanciarne le somme necessarie in uno o più esercizi. Non sarebbero stati mossi questi dubbi, e si sarebbe quindi evitata questa discussione se si fosse adottata la redazione proposta dal Governo, invece di voler stabilire per legge ciò che spetta ai regolamenti. La redazione del Governo non dava la definizione delle spese ordinarie, e prescriveva che per legge speciale fossero approvate tutte le spese straordinarie, ma non avrebbe fatto figurare come spese straordinarie se non quelle che concernono opere di una entità maggiore.

Ma in ora il deputato Lanza col suo emendamento lascierebbe dubbi sulla definizione fatta delle spese ordinarie, quasi che non possano più essere fra le medesime trasportate le attuali straordinarie, che, stante la definizione della Commissione, potranno trasportarsi nelle ordinarie. Ad ogni

modo è bene che si spieghi l'onorevole deputato Lanza a questo riguardo, e che prenda a considerare l'insieme dell'articolo anzichè un solo alinea separatamente.

Per tali motivi mi pare che sarebbe opportuno di accettare l'articolo quale venne proposto dalla Commissione, e se la Camera non ne stimasse abbastanza chiara la sua redazione, ed evidente l'applicazione cui tende, proporrei che si adottasse l'articolo come venne proposto dal Governo, il quale non definisce spesa, ma statuisce che le spese straordinarie dovranno preventivamente approvarsi con una legge speciale.

**CHARLE**. Le osservazioni che furono recate innanzi dall'onorevole Lanza vengono in appoggio di quello che già aveva avuto l'onore di esporre nella tornata di avant'ieri alla Camera, per giustificare l'opportunità di modificare il penultimo alinea di quest'articolo.

Io reputo che sarebbe assai più conveniente il determinare la somma, raggiunta la quale, la spesa straordinaria nuova essere debba preventivamente approvata per legge speciale, anzichè prescrivere che ciò debba eseguirsi per tutte le spese straordinarie nuove.

L'inconveniente a cui accennava l'onorevole deputato Lanza era diffatti stato pure da me rilevato e considerato, e penso che adottando la sua proposta si potrebbe eliminare. Però io lo inviterei a portare la somma da 20 a 50 mila lire, appunto per allontanare la frequenza dei casi nei quali si debba chiedere al Parlamento l'approvazione per legge speciale. L'onorevole commissario regio dubita che accogliendosi la fatta proposta, si abbia pure ad approvare con legge speciale taluna fra le spese ordinarie.

Io gli faccio osservare che ciò non può accadere, avvegnachè nell'articolo non si parla di spese ordinarie, ma solo di spese straordinarie nuove. Nè frequenti di soverchio sarebbero i casi ne' quali si dovrebbe applicare questa disposizione di legge, ove si elevi alquanto il limite della somma.

Perciò io inviterei l'onorevole deputato Lanza ad accostarsi alla proposta da me fatta, di portare cioè a 50 mila lire la somma per spese straordinarie nuove, per le quali sarebbe richiesta in modo esplicito l'approvazione preventiva per legge speciale.

**LANZA**. La risposta fatta dall'onorevole commissario regio punto non regge, per la ragione che nell'emendamento da me proposto si dice chiaramente che la legge speciale debba intervenire tuttavolta che si tratti di spese straordinarie; dunque non è il caso di dire, come vorrebbe l'onorevole commissario regio, che si congloberebbero anche le spese ordinarie; ciò non accadrà giammai: quando è spiegato che queste leggi speciali non debbono intervenire che nelle spese straordinarie, non so come si possa interpretare che debbano anche aver luogo nelle ordinarie. Quanto poi all'altro suo detto, che sta sempre alla Camera di determinare quando debba o non debba intervenire questa legge, io osservo che i regolamenti e le leggi si fanno espressamente per tutelare le minoranze e per ovviare al caso di abuso di potere per parte di una maggioranza la quale ciecamente assecondasse le viste d'un Governo nelle sue prodigalità del danaro dello Stato. Di modo che, il dire che la maggioranza può sempre determinare quali debbano essere le spese straordinarie da approvarsi con leggi speciali, è una ragione che può valere in molti altri casi, ma non nel presente.

Col mio emendamento io rientro nel progetto ministeriale, concedendo al Ministero una latitudine maggiore di quella che il Ministero stesso chiedeva nell'articolo da lui proposto. Infatti l'articolo ministeriale dice che tutte le spese straordinarie dovranno preventivamente approvarsi con legge spe-

ciale, ed io lo modifico in modo che viene stabilito che non tutte le spese straordinarie, ma quelle soltanto che superano la somma di lire 20 mila, dovranno essere approvate con legge speciale. Con questa modificazione si impedisce che la Camera sia troppo di frequente occupata di leggi di poca importanza.

Colla stessa intenzione l'onorevole deputato Chiarle accetta il mio emendamento facendovi qualche modificazione. Perchè la Camera non abbia ad essere troppo spesso occupata intorno a minute spese, egli vorrebbe che si fissasse un *maximum* più elevato delle spese da non approvarsi per legge speciale, e porterebbe questo *maximum* a lire 50,000. Io credo che con ciò si verrebbe a concedere troppo all'arbitrio del Governo, e che una tale somma è abbastanza importante per meritare una legge speciale. E poichè il Governo non farebbe opposizione a che tutte quante le spese fossero votate per leggi speciali, mi pare che possiamo fermarci alla somma di 20 mila lire; il procedere più oltre renderebbe illusorio l'emendamento che io propongo a correzione di quello della Commissione.

Quindi io persisto nel mio emendamento colla cifra di lire 20,000.

**PRESIDENTE.** Domanderò prima di tutto se l'emendamento del deputato Lanza sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al commissario regio.

**DI SANTA ROSA, commissario regio.** La risposta dell'onorevole Lanza mi dimostra che esso non ha voluto seguirmi nel prendere ad esame l'insieme di quest'articolo.

Che intendeva il Governo col suo articolo? Intendeva di comprendere in un bilancio ordinario le spese che annualmente si ripetono, distinguerle in permanenti e non permanenti, e comprendere fra queste varie di quelle che attualmente sono straordinarie, far poi approvare con leggi speciali le altre spese che sarebbero allora ridotta alle vere straordinarie.

Ora venendo esso a limitare col suo emendamento nella somma di 20 mila lire le spese straordinarie, cui non occorre l'approvazione per legge speciale, sembrava che volesse dare un'interpretazione diversa all'alinea di cui si tratta.

Le spiegazioni che esso ha date testè vengono a dimostrare che tale non fu la sua intenzione. Accettai, e non difendo la redazione proposta dalla Commissione. Intesi solo di spiegarne il significato che dal Governo si dava. Ad ogni modo lascio alla saviezza della Camera di pronunciarsi a quel riguardo, ma conchiudo con ripetere che preferisco sempre la redazione del Governo, colla quale si ottiene lo scopo voluto dall'onorevole Lanza, e si vengono ad avere due sole specie di spese, altre ordinarie proposte in bilancio, altre straordinarie che devono approvarsi per legge speciale.

Se poi non venisse inteso che coll'emendamento Lanza non s'impedisce che fra le spese ordinarie si possano in avvenire riportare le opere anche nuove che eccedono le 50 mila lire, e che ora figurano fra le straordinarie, io per certo non vi potrei essere consenziente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore della Commissione.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io veramente non arrivo a comprendere come, determinando un limite delle spese, si cambi la natura delle medesime. Quando la Commissione aveva messo fra le spese ordinarie soltanto quelle che si riferivano ad un identico oggetto, o che si riproducevano nell'istessa misura, e tutte le altre le aveva dichiarate straordinarie, ragion voleva che si lasciasse al Ministero una maggior lati-

tudine di proporre spese straordinarie in bilancio, senza venire ad ogni istante a chiederne alla Camera, con legge, la autorizzazione.

Ma ora che alle parole « d'identico oggetto » si sono sostituite quelle « di oggetto analogo » nulla osta che si venga a mettere a quest'amplissima facoltà del Governo una qualche limitazione, determinando fino a qual somma sarà facoltativo al Governo di inserire le spese straordinarie nel bilancio senza domandare preventivamente un'autorizzazione per legge speciale. Io non vedo in ciò nessun inconveniente, perchè la definizione della spesa resta tale quale era prima, solamente si aggiunge una determinazione, mediante la quale si distinguono con diversa definizione le spese di tenue entità da quelle che sono invece di maggior rilievo.

Io debbo quindi soggiungere che, avendo consultati i membri presenti della Commissione, essi non hanno difficoltà ad accettare l'emendamento, con che però sia portato alla somma proposta dall'onorevole deputato Chiarle, considerando che la proposizione dell'onorevole deputato Lanza potrebbe dar luogo, troppo di frequente, a far sì che il Ministero dovesse intrattenere la Camera per spese speciali, mentre spese di 20 mila lire, anche straordinarie, se ne verificano nello Stato assai frequentemente.

A nome della Commissione perciò io dichiaro che non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento Chiarle.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Nei termini in cui ha ridotta la modificazione il deputato Chiarle, l'accetterebbe anche il Governo, perchè nel progetto della Commissione sono definite le spese ordinarie in modo da non essere vincolate dalla somma, ma solo determinate dalla natura loro, e questa può appunto esigere una spesa di molto eccedente il limite che avrebbe anche proposto il deputato Chiarle.

Per attenermi all'amministrazione dei pubblici lavori a cui sono preposto, dirò che essa deve provvedere alla manutenzione di linee stradali che importano talvolta assai più di lire 50 mila. Ora non converrebbe stabilire che si abbia a domandare con una legge apposita l'autorizzazione di mantenere una data strada, poichè la conservazione della stessa è richiesta dal buon servizio dello Stato. Dunque, distinte in questo modo le spese straordinarie dalle spese ordinarie, stabilito che le ordinarie si possano tutte inchiodere nel bilancio senza bisogno di legge speciale, non resta che a determinare se tutte le spese straordinarie debbano, senza distinzione, venire preventivamente autorizzate con apposita legge.

La necessità di tale approvazione assoluta darebbe luogo per alcuni rami di servizio dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici al grave inconveniente già stato rilevato, di richiedere cioè leggi numerosissime, e bene spesso per lavori di poca entità, giacchè il carattere di spese straordinarie come quello di ordinarie non si ritrarrebbe dalla somma, ma dalla natura dell'opera stessa.

Quando si trattasse di ricostruire, per esempio, un ponticello che non costasse che 3 o 4 mila lire, stando al principio che sia necessaria una legge speciale per ogni spesa straordinaria, non v'ha dubbio che si dovrebbe proporre una legge per questa meschina opera; se non che parmi che siasi a ciò rimediato coll'alinea di quest'articolo che riguarda come ordinarie anche quelle spese che si riproducono nella stessa misura o per un oggetto analogo. Egli è evidente che un lavoro il quale abbia rapporto al buon esercizio di una strada, veste un carattere analogo ad un lavoro di manutenzione; e quindi non v'ha dubbio che si possa contemplarlo nelle spese

ordinarie, come tutte le altre riguardanti le opere di manutenzione.

Restano poi le spese straordinarie di grande entità, ma anche per queste parmi si fosse provveduto colla disposizione dell'articolo quale era stato primitivamente redatto, e mercè cui era avviato ad ogni abuso di enormi dispendi; giacchè è certo che, quando una spesa è di poco momento, non si può per lo più dividere, ma quando invece è di grande entità, la Camera nel votare il bilancio, ponderati gli altri bisogni dello Stato, giudica se debba o no ammetterla integralmente. Quindi il paragrafo, quale era redatto, soddisfaceva, a mio avviso allo scopo, dichiarando che saranno approvate con leggi speciali quelle spese che la Camera crederà conveniente di ripartire in più esercizi consecutivi.

Se il ministro dei lavori pubblici, presentando, a cagione d'esempio, il suo bilancio, chiedesse l'approvazione di uno stanziamento di lire 300 mila per una data opera, il cui progetto rilevasse a tal somma, e la Camera invece credesse di ripartire questa spesa su diversi esercizi, per renderla meno gravosa alle finanze dello Stato, o per qualsiasi altro motivo, allora il ministro dovrebbe presentare una legge speciale per tale opera. Ma se la Camera trova che il bilancio possa sopportare quella spesa, allora l'approva, e con ciò rende inutile la presentazione di un apposito progetto di legge.

Ad ogni modo mi pare che, ove d'uopo, provveda anche sufficientemente la modificazione del deputato Chiarle, in quanto che, se la spesa eccederà la somma di lire 50 mila si ripartirà in più esercizi, a meno che non intervenisse una qualche circostanza speciale per cui si rendesse veramente necessario il compiere tutto il lavoro in un esercizio solo; il che avvenendo, si provvederà colla presentazione di un progetto di legge speciale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza aderisce a tali modificazioni?

**LANZA.** Per dire il vero, le ragioni addotte dal signor ministro non possono ancora capacitarci. Io gli domanderei, perchè il Governo nel suo progetto presenti una disposizione, a norma della quale non si potrebbe ottenere lo stanziamento di una sola lira per spese straordinarie, senza l'intervento della legge, e sia ora restio ad accettare quella proposta, la quale tenderebbe a fare una concessione da 20 a 30 mila lire per queste spese. A me pare che sarebbe sua convenienza di accettarla di buon grado.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola per far osservare come sia meno esatto il dire che il Governo viene colla disposizione da lui promossa ad assoggettarsi all'obbligo di proporre un progetto di legge per qualsiasi lavoro straordinario, mentre egli aveva avuto in mira di ottenere che quei lavori straordinari di cui si ripete sovente il bisogno dovessero essere riguardati come lavori ordinari.

Siccome però da una simile disposizione sarebbe forse potuto derivare qualche incertezza nella classificazione delle spese, così preferisco che venga adottata la prima redazione della Commissione coll'emendamento proposto dal deputato Chiarle, nè ho alcuna difficoltà a che la somma di cui si parla venga ridotta a lire 30,000, poichè mi lusingo che, sempre quando si tratterà di una spesa straordinaria eccedente questo limite, il Ministero, presentando alla Camera un progetto di legge speciale per l'autorizzazione dell'opera che si proporrà di eseguire, e giustificando con essa i motivi della necessità o convenienza della medesima, otterrà facilmente il maggiore assegno richiesto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza propone che alle parole

« le quali dovranno eseguirsi ripartitamente in più anni, » si sostituiscano queste altre: « le quali eccedono la somma di lire 30,000. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Ora rimane a deliberare sopra gli articoli 8 e 9 sui quali vennero proposti vari emendamenti.

Io invito il signor relatore a riferire su quanto la Commissione ha deliberato intorno ai medesimi.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione prese di nuovo ad esame l'articolo 8, nel quale è imposto a ciascun ministro l'obbligo di presentare alla Camera tutti gli anni l'inventario dei beni mobili. Essa riconobbe che questa operazione rendeva molto difficili quelle del Ministero, perchè ogni anno avrebbe dovuto presentare un lunghissimo elenco di tutti gli oggetti che esistevano nei magazzini. Pensò che questa incombenza complicatissima non avrebbe dato per risultamento maggiori schiarimenti alla Camera, di quello che si è proposto nell'attuale redazione, stantechè in questa si dice che debba dare, invece dell'elenco generale, semplicemente i risultati varianti tra l'inventario precedente, e quello al quale le variazioni si riferiscono.

Così il Parlamento avrebbe in ogni anno sott'occhi lo stato complessivo dei magazzini, riferendosi a quello dell'anno precedente.

Questa variazione, che sarebbe un emendamento al secondo alinea dell'articolo 8, sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Ciascun ministro dovrà inoltre presentare entro l'anno 1854 l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua amministrazione, ed annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi. »

A quest'articolo inoltre il deputato Quaglia aveva proposto il seguente emendamento:

« In quest'ultimo, saranno altresì indicate le quantità di materia che risultassero mancanti od eccedenti in confronto della compiuta dotazione presunta necessaria, o fissata per legge per il servizio del rispettivo dicastero. »

Quest'aggiunta, sebbene si possa riguardare in sè ragionevole, pare che debba a preferenza far parte delle disposizioni parziali dei singoli bilanci nei quali si debbe assegnare la somma opportuna per la dotazione indispensabile ai singoli magazzini, piuttosto che inserirla in una legge in cui si tratta di stabilire il modo di verificare la contabilità dei magazzini medesimi. Quindi, senza combattere la massima annunciata dal deputato Quaglia, la Commissione stimò che le disposizioni che vi si riferiscono debbano più convenevolmente aver sede nei bilanci, che non nella legge che cade al presente in discussione.

**QUAGLIA.** Io non credo che l'indicazione della quantità necessaria al compimento di un servizio possa essere oggetto di un bilancio. Converrebbe apporvi una colonna apposita per indicare la quantità assolutamente necessaria pel compimento del servizio, e un'altra di quella che si vuol provvedere nell'anno a cui si riferisce il bilancio. Tali quantità parziali possono essere portate in parecchi anni, e sarebbe opportuno che la Commissione del bilancio ed il Parlamento avessero sott'occhio allorquando esaminano il bilancio, le quantità che si richiedono pel compimento di quel servizio, per regolare appunto la parte che convenga applicare al bilancio dell'anno corrente; simili indicazioni, dico quella della dotazione, accanto ai bilanci non sarebbero di veruna difficoltà pel Ministero, esso non avrebbe che a riprodurre annualmente nelle stesse colonne le variazioni che succederebbero nell'esistente. Ma

io non reputo che sia al tutto indifferente il lasciare indeterminata la quantità che si calcola necessaria pel servizio, perchè, siccome tale fissazione esige un esame assai profondo, non si deve quasi lasciare in balla di chi annualmente redige il bilancio.

Io credo che la mia proposta non solo sarebbe di giovamento alla Camera per pronunziare con cognizione di causa sulla convenienza e la più o meno grande urgenza di una spesa, ma altresì per evitare che si facciano spese meno ponderate quali succedono tuttora quando non è fissata in modo positivo o legale, come io propongo (per legge o per reale decreto secondo i casi). Infatti l'esperienza ha tuttora dimostrato a chi ebbe parte ad alcuna amministrazione di materiale, come ogni uomo che arrivi al potere, sia alla sommità che in alcuno dei gradi influenti, vi rechi idee nuove, e spesso faccia condannare e annullare lavori e provviste fatte sotto altre idee da altre persone che lo precedettero. Coll'aggiunta proposta si avrebbe sott'occhio lo stato di quello che esiste e di quello che vi deve essere, si riconoscerà ad un tempo se vi ha mancanza od eccedenza, condizione questa che non potrebbe essere inserita nel bilancio. Il bilancio non provvede che per un anno, mentre al contrario colle dotazioni si provvede per l'intero servizio, quindi è che l'inventario sarebbe poco utile se comprendesse solamente le variazioni, e nel caso che lo fosse, il che io non credo, sarebbe sempre miglior consiglio che il bilancio fosse accompagnato dall'intera dotazione. Io stimo che in questo modo si otterrebbe sempre cognizione della quantità che debbe provvedersi e diverrebbe quasi affatto superflua la cognizione dell'inventario.

**PRESIDENTE.** Domanderò se la proposta fatta dal deputato Quaglia sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**FARINA PAOLO, relatore.** Io faccio osservare che, o la cognizione di quanto necessita per l'intera dotazione di un magazzino è una semplice curiosità, una lettera morta, ed allora non riesce di alcuna utilità che venga data; o si richiede collo scopo di supplire alla rilevata deficienza, ed in allora, come viene ad ammettere lo stesso preopinante, non vi è migliore occasione di presentarla che all'atto dell'esame e della discussione dei singoli bilanci, nei quali si deve necessariamente pensare a supplire in tutto od in parte alla deficienza medesima. Non si può ammettere in massima che lo Stato riconosca la necessità di fornire sufficientemente i magazzini dello Stato, e che si lascino nulladimeno sprovvisti senza dare in proposito qualche disposizione nel bilancio: ciò premesso, ne viene di conseguenza che l'occasione naturale per constatare tali deficienze è quella della discussione dei bilanci medesimi. In altro momento riuscirebbe non solo inopportuna, ma correrebbe rischio altresì di non conseguire lo scopo pel quale si deve ritenere che venga prescritta. Credo quindi che non debba più aver luogo l'emendamento dal deputato Quaglia proposto.

**QUAGLIA.** L'esperienza ci dimostra che la presentazione dei bilanci non fu mai accompagnata dalla descrizione delle cose mancanti. Egli è dunque assai probabile che nol sarà per l'avvenire, e quindi, come si pratica in tutti i servizi, sarà bene di corredare l'inventario della cognizione delle materie eccedenti o mancanti, ossia della dotazione. È questa la vera sede di tali cognizioni, perchè nel bilancio non si può discutere fuorchè su quel dato oggetto che vi è descritto, mentre invece nell'inventario si abbraccia il complesso di tutto il servizio, e si può ragionevolmente fissare tutto il materiale; si è in tale occasione che la Camera, considerando

Pinsieme dei bisogni dello Stato, può anche formarsi un criterio per accordare più o meno le materie o le provviste che sarebbero descritte nel bilancio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia propone che si aggiunga un'alinea all'articolo 8. Ne darò lettura e lo porrò ai voti:

« In quest'ultimo saranno altresì indicate le quantità di materie che risultassero mancanti od eccedenti in confronto della compiuta dotazione presunta necessaria, o fissata per legge, per il servizio del rispettivo dicastero. »

(Dopo prova e controprova non è adottato.)

Si rimandò pure alla Commissione un'altra aggiunta stata proposta dal deputato Valerio, e relativa ai beni stabili dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato. Prego il signor relatore a voler riferire l'avviso della Commissione a questo riguardo.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione, considerando che, qualunque sia la natura di questi beni, tuttavia essi al momento non si trovano sotto l'amministrazione stessa che regge lo Stato, non ha creduto di dover comprenderli espressamente nel novero di quelli dei quali si debbe presentare l'inventario al Parlamento, eppertanto non potrebbe accettare l'emendamento stato proposto dall'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Io sarei dell'avviso della Commissione, se ella mi dicesse di chi siano i beni della Religione dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'Economato. E se questi beni non appartengono allo Stato, io udrei molto volentieri che mi si dicesse a chi appartengono.

Ciò detto, io faccio notare che, quando si viene chiedendo ogni anno l'inventario di questi beni, si chiede soltanto che l'inventario di questi importanti patrimoni, che pur ebbero origine dalle finanze del paese, che più volte vennero impiegati a coadiuvare lo Stato nelle sue penurie finanziarie, venga comunicato assieme all'inventario dei beni demaniali, affinché i rappresentanti della nazione, affinché coloro che hanno principale mandato dai contribuenti di vigilare a che non vi abbia spreco del danaro che alla nazione o direttamente o indirettamente appartiene, possano vedere se questi beni siano bene amministrati ed in quale condizione si trovino.

Ora io chiedendo che sia aggiunta all'articolo di cui si ragiona la condizione che si debbano presentare gl'inventari dei beni dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato, io non domando cosa che venga ad urtare menomamente i precedenti già stabiliti. Ebbe luogo nella Camera una lunga discussione, la quale ebbe per conclusione che i bilanci d'ambidue questi istituti fossero comunicati al Parlamento.

Anche allora la questione se i beni di questi istituti appartenessero alla nazione rimase senza soluzione; però la Camera d'allora deliberò, ed a grandissima maggioranza, e deliberò con ragione, che i bilanci di questi due istituti dovessero essere comunicati al Parlamento, al quale se si venisse a negare adesso che gl'inventari di questi beni fossero partecipati, non solamente si verrebbe a guastare quella solenne risoluzione, ma si farebbe tal passo addietro che io per me non saprei qualificarlo. Io ricordo alla Camera come già una volta i beni dei Santi Maurizio e Lazzaro siano stati ipotecati per un prestito allo Stato. Il patrimonio di un istituto che rendette questo importante servizio al paese è di tale e tanta importanza per cui è necessario che gli occhi di coloro che rappresentano i contribuenti possano fissarsi sopra di esso, e possano tutelarlo, occorrendo; epperò io non veggio ragione veruna per cui la mia domanda possa essere respinta, e non posso farmi a credere che la Camera voglia indietreggiare a fronte di quello che essa ha fatto nel 1851.



**DI SAN MARTINO**, ministro dell'interno. Io mi oppongo in nome del Ministero all'adozione della proposta del deputato Valerio. Esso domanda a chi appartengano i beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È facile rispondergli che questi beni appartengono all'Ordine stesso come corpo morale riconosciuto dalla legge, nell'istessa maniera che appartengono a tanti altri corpi morali altri beni.

Lo Statuto stesso riguardo a questi corpi morali, cioè riguardo agli Ordini cavallereschi stabilisce una condizione tutta speciale, condizione di cui non gode alcun altro corpo morale, stabilisce cioè che non possa dipendere da legge variabile, ma che debba essere legge fondamentale che questi Ordini esistano e ritengano i loro possedimenti, le loro dotazioni. Così, mentre la legge potrebbe, riguardo ad ogni qualsiasi altro corpo morale, togliere l'esistenza loro, esistenza che i corpi morali ripetono dalla sola legge variabile, per questi corpi morali e per gli altri Ordini cavallereschi istituiti, la legge è impotente, perchè lo Statuto, legge fondamentale ed immutabile, proclama che non compete al potere legislativo di fare quest'immutazione.

Io non credo che l'importanza di un corpo morale possa essere mai un titolo perchè riguardo al medesimo siano menomati quei diritti che la legge riconosce ad un corpo, dal momento che gli dà vita.

Per conseguenza, ancorchè l'Ordine di San Maurizio possedesse il triplo di quello che possiede, io credo che non si possa assoggettare ad una dipendenza non prescritta dalla legge.

Ritengo poi che sia sommanente incongruo, quando si fa una legge che è intesa a ordinare un ramo di amministrazione, di trar partito da questa legge per riordinare anche un altro ramo, in quanto che questo è un sistema che può fare andare a monte molte utili innovazioni, in cui vi può essere il generale consenso, potendo avvenire che tutti i poteri siano d'accordo per alcune innovazioni e non lo siano per altre che abbraccino vari altri rami di pubblico e di privato servizio.

Il Ministero, come ho detto, si oppone formalmente all'adozione di questa conclusione del deputato Valerio; nè crede che le deliberazioni della Camera, le quali volevano che fosse dato comunicazione al Parlamento dei bilanci dell'Ordine possano essere d'ostacolo, primieramente perchè queste deliberazioni non passarono in legge formale; in secondo luogo perchè in fatto non furono eseguite; e la Camera stessa mostrò di recedere da quel voto, poichè nessuno dei ministri, che si sono succeduti da quell'epoca, diedero comunicazione, come il deputato Valerio ora richiederebbe, degli atti d'amministrazione dell'Ordine di San Maurizio al Parlamento.

Sarebbe un derogare alla legislazione che regola la tutela del Governo sull'Ordine mauriziano quando intervenisse il Parlamento a fare una legge la quale abbracciasse un ordine d'idee intieramente diverso da quello cui deve provvedere la legge sulla riforma dell'amministrazione centrale. Qualunque sia la forma a darsi alla pubblicazione degli atti dell'amministrazione dell'Ordine mauriziano, con ciò non avverrà mai che si possa cangiare la sostanza della cosa amministrata, sottomettendola all'amministrazione dello Stato, anzichè continuare sotto l'amministrazione del corpo speciale cui appartiene; nè avverrebbe mai che i redditi dell'Ordine mauriziano potessero essere distolti dal mantenere gli spedali, o sovvenire alle pensioni cui l'Ordine provvede, o ad altre spese che per la regola di fondazione dell'Ordine stesso debbono essere specialmente rivolti.

E certamente l'Ordine mauriziano coll'acconsentire che i

suoi beni siano ipotecati in favore di un prestito che lo Stato ha dovuto contrarre in condizioni difficili, non ha in nessun modo dichiarato di voler rinunciare al diritto di proprietà dei beni che possiede: ma con questo fatto di acconsentire a che i suoi beni siano ipotecati in favore dello Stato, questo corpo morale si è reso benemerito della nazione, come tale diverrebbe qualunque altro corpo morale, o qualunque privato che acconsentisse a tale ipoteca.

Conseguentemente io credo che, ove si adottasse la proposta dell'onorevole Valerio, non si farebbe altro che compromettere l'attuazione della legge che stiamo discutendo, legge riconosciuta di somma urgenza. Ed invero, trovandomi all'atto pratico dell'amministrazione da parecchi anni, ho potuto riconoscere la necessità assoluta a che le amministrazioni siano concentrate, se si vuole che i ministri possano rispondere di ciò che fanno.

Credo quindi molto miglior consiglio che la Camera non complichì la discussione, e che non tratti la questione della tutela amministrativa che ha il Governo sull'Ordine mauriziano a proposito di una legge, in cui si vuol provvedere non alla tutela dei corpi morali, ma all'amministrazione di tutto lo Stato.

**VALERIO**. L'onorevole ministro dell'interno volendo combattere la mia proposizione, da abile strategista l'ha ingrossata. Se io avessi veramente proposto alla Camera di dichiarare che i beni dell'Ordine di San Maurizio sono beni dello Stato, e che il suo ordinamento interno deve essere dalla Camera diretto, egli avrebbe veramente ragione di dire che questo non era il luogo di simile deliberazione; ma io non ho proposto nulla di tutto questo. Io trovo nella legge, che stiamo discutendo, un articolo, nel quale vien detto che l'inventario dei beni dello Stato dovrà essere annualmente comunicato al Parlamento, e vedendo due corpi i quali hanno un così largo patrimonio, e permanentemente coadiuvano colle loro finanze alle finanze dello Stato, domando, ed a parer mio logicamente, che lo stato, che l'inventario del patrimonio di questi due corpi sia anch'esso comunicato al Parlamento.

Ho detto che questi due istituti coadiuvano colle loro finanze alle finanze dello Stato; infatti se l'Economato non esistesse, la somma che noi portiamo nel bilancio dello Stato in sussidio delle parrocchie povere dovrebbe essere di molto ingrossata; togliamo l'Economato, poniamo ipoteticamente che esso rovini, dilapidi il suo patrimonio, ne nasce evidentemente la conseguenza, che da quel momento le finanze dello Stato debbono sopperire a quella serie di congrue che l'Economato attualmente distribuisce alle parrocchie povere dello Stato.

Poniamo che lo stesso accada all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che anch'egli sprechi i suoi denari, che per ipotesi mandi sussidi ad una spedizione di carlisti in Ispagna, oppure spedisca parte de' suoi tesori ai futuri sonderbundisti della Svizzera (*Movimento*), non è egli evidente che molte delle pensioni somministrate dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dovrebbero somministrarsi dalle pubbliche finanze?

Non abbiamo noi nella votazione dei nostri bilanci considerate sempre le pensioni ricevute dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro come formanti parte integrale di quel *maximum* delle pensioni stabilite dalla legge che la Camera ha votato?

Ora, se le cose sono in questi termini, come lo sono di fatto, egli è evidente ch'io domandando la comunicazione dello stato del patrimonio di questi due istituti, senza voler

per nulla entrare nella loro amministrazione interna, non faccio altro che chiedere la conseguenza logica della presentazione dell'inventario di tutti indistintamente i beni dello Stato voluta dalla legge presentata dal Ministero.

Il signor ministro ha detto che la Camera aveva votato bensì che i bilanci di questi due istituti fossero comunicati al Parlamento, ma ch'essa aveva receduto da questa domanda.

Qui duolmi dovergli dire ch'egli è in completo errore: imperocchè non ha la Camera per nulla receduto da questa domanda, mentre i bilanci dell'Economato, e quelli dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro vennero comunicati al Parlamento, stampati e distribuiti a tutti i deputati.

Io mi riservava, quando quella deliberazione veniva presa, di proporre al Parlamento un'altra, ed era quella di vedere se sarebbe utile che questi bilanci fossero discussi dalla Camera dei deputati. Io non ho sinqui stimato utile di fare quella proposizione; non so se la farò nella Sessione prossima, o nella Sessione avvenire (seppure continuerò ad essere onorato del mandato di rappresentare il paese); ma certamente dalla deliberazione presa allora nel Parlamento nessuno ha receduto, ed io citerò a testimonio, fra coloro che maggiormente presero parte a quella discussione, l'onorevole Cadorna, il quale allora non solo votava per la mia proposta, ma non se ne teneva pago ancora, ed affermava, e con ragione, doversi non solo alcune categorie, ma l'intero bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro presentare alla Camera, e dover questa esaminarlo, e prendere sovra di esso le sue deliberazioni, e s'associava perciò alla riserva da me fatta in proposito.

Quella proposta riservata non venne nè in quell'epoca, nè dopo fatta, ma intanto la Camera non recedette d'un passo dalla deliberazione innanzi presa.

Io non voglio entrare coll'onorevole signor ministro degli interni nell'esame della questione a chi appartengano i beni dell'Economato e dei Santi Maurizio e Lazzaro. Io m'attengo alla storia, e questa mi dice che simili patrimoni si sono formati col denaro della nazione; e quello che viene dalla nazione deve ritornare alla nazione sia che si amministri in un modo, sia che si amministri in un altro. Ma, come dissi, io non voglio entrare nè in una questione accademica, nè in una questione di storica giurisprudenza, e mi contento solo di proporre alla Camera che, consentiente a quanto operava nell'anno scorso, chiegga colla comunicazione degli inventari dei beni dello Stato, anche la comunicazione di questi altri due inventari, e ciò nell'unico scopo di esercitare sopra di essi quell'alta tutela che le compete sopra tutti gli interessi della nazione. Ne io temo menomamente, che un'altra parte del Parlamento sia per respingere ciò stante questa legge, perchè se veramente la mia proposizione fosse complessiva, come piacque al signor Di San Martino di considerarla, vale a dire se io avessi proposto che gli Ordini amministrativi di questi due corpi dovessero essere in tutto sottoposti al Parlamento, non esito ad ammettere che qualche difficoltà sarebbe forse insorta in un altro recinto. Io so bene che cosiffatte difficoltà non sono mai serie e gravi quando seriamente e gravemente il Ministero si accingesse a superarle; ma io al presente Ministero non chiedo consimili prove di una volontà forte e decisa, e mi limito a domandare una cosa che non può trovare ostacoli. Nè io penso poi che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro o l'Economato possano in veruna guisa tenersi offesi quando dello stato del loro patrimonio fosse data comunicazione al Parlamento.

Il signor ministro ha asserito che in una data circostanza

l'Ordine di San Maurizio, acconsentendo a dare ipoteca sul suo patrimonio si dimostrò benemerito della cosa pubblica.

Io porto opinione che ciò non stia nei termini enunciati dal signor Di San Martino, imperocchè l'ipoteca sopra tali beni fu con buona ragione presa dal Governo senza partecipazione dell'Ordine di San Maurizio, e sta in fatto che, quando esso offriva l'ipoteca, la sua offerta venne respinta, perchè non si stimava necessaria. Io altamente lodo il Ministero che la respingeva; ma questo non ha nulla che fare colla questione che ora si è agitata.

Io domando puramente comunicazione dello stato dei beni summentovati, la quale è necessaria per completare una deliberazione emessa dalla Camera, e ripeto che non posso credere che questa respinga tale proposta e voglia indietreggiare davanti a se medesima in una questione così rilevante.

Io spero quindi che la Camera accoglierà la mia proposizione. (*Assentimento a sinistra*)

**DI SAN MARTINO**, ministro per l'interno. Io temo fortemente che il deputato Valerio sia strategico migliore di quello che io sono, e che non credendo di occupare tutta la piazza, voglia almeno farsi dare la porta. (*ilarità*)

Diffatti io non posso supporre che nell'istanza che fa per aver comunicazione degli stati d'amministrazione dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, esso non si proponga uno scopo positivo, reale, che tenda ad assicurare allo Stato un qualche beneficio proprio; se non avesse in vista nessuno di questi scopi, io stimo che sarebbe perfettamente inutile la sua proposta; se ha in vista lo scopo di procurare allo Stato il mezzo di conseguire, se non erro, col progresso del tempo, che i beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro vengano in pieno e perfetto soccorso delle finanze dello Stato, io debbo trattare la questione, quantunque parziale, che si presenta attualmente, colla stessa insistenza che dovrei imporvi se si trattasse di tutta la questione integra.

Primieramente io non sarei mai per temere che, finchè noi siamo al potere, finchè verranno al potere uomini portati dalla maggioranza del Parlamento, i fondi di qualsiasi opera pia, di qualsiasi corpo morale dello Stato, possano mai essere impiegati in altri usi, di qualunque colore siano, fuorchè in usi pienamente consentanei all'intenzione del paese; in conseguenza io non temo nè il Sonderbund, nè i carlisti, nè altro. Se questi fatti possono aver avuto luogo in altri tempi, ciò si fu certamente perchè non ci erano rappresentanze nazionali che controllassero tutti gli atti del Governo.

Io non credo che nessun potere esecutivo potrebbe far atto, anche estraneo alla sola indicazione positiva della Camera, che fosse per compromettere questo potere nell'opinione pubblica, perchè sono certo che un Ministero che permettesse che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro impiegasse i suoi fondi in cose di tal fatta, riceverebbe nel bilancio un voto di sfiducia, quindi di tal questione non mi preoccupa nè punto nè poco. In quanto al merito della questione; dirò che il fatto di volere che sieno presentati al Parlamento gli atti dell'Ordine di San Maurizio, è stabilire un principio di tutela esercitato direttamente dal Parlamento verso un corpo morale. Ora io credo che il fare esercitare dal Parlamento una diretta tutela sui corpi morali dello Stato sia un principio inconciliabile collo Statuto, il quale non ammette che il Parlamento eserciti atti di amministrazione. Lo Statuto investe il Parlamento del potere legislativo, gli attribuisce il controllo degli atti dei ministri, ma non ammette che egli riceva la missione di fare un atto di pura tutela, atti questi che sono di pura amministrazione e che i ministri operano nell'esercizio delle loro funzioni. I ministri altronde in queste cose non

esercitano neppure essi un atto di propria amministrazione: i ministri, a termini della legge attuale che regola i rapporti del Governo coll'Ordine di San Maurizio, non hanno che un'altissima tutela, un altissimo controllo degli atti di quest'amministrazione, il qual controllo è sufficiente perchè si abbia la certezza che questo corpo così ricco non possa far atto contrario al bene del paese, ma è pur sempre un semplice controllo di tutela governativa; quindi non altrimenti potrebbe venire questa tutela sottoposta alle discussioni del Parlamento fuorchè nel caso che si avesse a discutere dell'operato di un ministro il quale fosse accusato di non aver fatto quanto da esso poteva dipendere affinchè l'Ordine restasse nei limiti delle leggi che lo riguardano. Una tal discussione non potrebbe dunque aver luogo che in via di richiamo contro il Ministero, non potrebbe essere un atto di tutela d'iniziativa del Parlamento, perchè questa tutela dei corpi morali appartiene ai ministri e non alla Camera.

Se si tratta degli atti della propria amministrazione dei ministri, essi sono sindacabili in via diretta dal Parlamento. Da questo sindacato il Parlamento, anche volendolo, non si potrebbe esimere, perchè mancherebbe al proprio istituto; ma per tutto quello che concerne i corpi morali amministrati da altri che dai ministri, la cosa cangia interamente di aspetto.

Non si tratta più di una tutela esercitata direttamente dal Parlamento, quale è quella dal medesimo in un certo modo esercitata nei bilanci dello Stato, ma solo di un'altissima sorveglianza, la quale non si verifica che nei casi in cui sianvi dati da far credere che il Ministero non ha fatto il dover suo. Per conseguenza io credo di dover insistere acciò sia rispettato interamente questo principio, acciò non si facciano confusioni, non si introducano leggi variative della tutela in una legge come questa, e sostengo sempre che la legge che propone il deputato Valerio è una legge di tutela semplice che modifica le leggi tutorie di un corpo morale, e quindi non debbe aver sede nel progetto che discutiamo.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposta del deputato Valerio, alle parole dell'articolo 8, « di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato, » si aggiungerebbero le seguenti: « compresi quelli dell'Economato e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

**CADORNA.** Io chiesi la parola, non per prender parte alla questione, ma solo perchè avendo l'onorevole deputato Valerio creduto di citare il mio nome nella discussione, mi credo in debito di esprimere il perchè ho votato nel senso dell'attuale sua proposta all'epoca in cui una questione analoga alla presente si era sollevata, ed il perchè non mi scosterò nella presente occasione dall'avviso che allora ho espresso.

Quando si trattò di questa questione ho votato per la presentazione dei bilanci dell'Economato e dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro, pel motivo che questa presentazione non pregiudicava in nulla alla gravissima questione che si poteva eccitare e che si era di fatto eccitata in quell'epoca intorno al diritto che potessero avere l'amministrazione dello Stato, ed i poteri politici costituiti, sopra l'amministrazione e sopra il patrimonio dell'Economato e della Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro. In allora fu lungamente discussa la questione di merito; ma si venne infine d'accordo che questa questione si lasciasse da un canto, e che ogni cosa si limitasse alla domanda della presentazione dei bilanci, siccome quella che non aveva altro scopo che di richiedere un documento, che poteva servire di scorta nella votazione dei bilanci dello Stato. Questa richiesta non pregiudicava, anzi lasciava assolutamente intatta la questione. Io credo

che senza avere lo scopo di esercitare un'influenza sopra l'amministrazione dell'Economato e sopra il patrimonio dei beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, vi può essere una grandissima utilità nell'aver sott'occhio i documenti che constatino la consistenza del loro patrimonio; imperocchè (per addurre un solo caso), ognuno vede che possono venire molte occasioni, in cui il Parlamento decida di ammettere o no nei bilanci dello Stato delle somme in vista appunto di dati di fatto che fossero per risultare dalla presentazione di questi documenti. Con ciò è evidente che il Parlamento non escirebbe dai limiti delle proprie attribuzioni. Quindi mi pare che la richiesta di questi documenti come schiarimento, come cognizione della situazione di quei patrimoni, e come elemento per le discussioni, sia utilissima; e che con ciò il Parlamento non decida nè pregiudichi in verun modo la questione di merito, sulla quale mi riservo compiutamente la mia opinione, sebbene io sia ora favorevole alla proposta dell'onorevole deputato Valerio.

Questi motivi sono quelli che con mio dispiacere mi separano dall'opinione del signor ministro dell'interno, e che fanno sì che non posso scostarmi dall'opinione che altra volta ho emessa a questo riguardo.

**PESCATORE.** Io porrò sotto gli occhi della Camera un articolo della legge fondamentale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il quale articolo stimo avere un'influenza diretta sulla questione che ci occupa. Esso è l'articolo 166 delle regie magistrali patenti del 27 dicembre 1816, ed è così concepito:

« I beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro essendo sempre stati dai nostri reali predecessori riguardati come quelli del demanio e patrimonio della Corona, perciò il patrimonio dell'Ordine, in tutto ciò che non è contrario a questo stabilimento, avrà li stessi privilegi che a termini del titolo 20, libro V delle RR. CC. competono al regio fisco. »

Ora veda la Camera se chiedendo l'inventario di tutti i beni dello Stato possa astenersi dal chiedere l'inventario di quei beni che furono sempre riguardati, per legge fondamentale antica del nostro diritto pubblico, come beni del demanio e del patrimonio della Corona.

In tutte le nostre leggi di pubblica amministrazione, dovunque si fa menzione dei beni dello Stato, del patrimonio pubblico, delle aziende e simili, si connette costantemente ad essi la menzione dei beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e degli atti di quest'amministrazione. In tutte le nostre leggi, e nella stessa pratica, i beni dello Stato sono fraposti, sono confusi sotto tutti i rispetti, ai beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

E sia pure l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro un corpo morale, sia pure stata assicurata l'esistenza di questo corpo morale dallo Statuto stesso, che cosa significa ciò? Significa che l'esistenza di questo corpo morale interessa altamente e direttamente lo Stato.

Or bene, il Parlamento, che rappresenta lo Stato, non vorrà conoscere il patrimonio di un corpo morale che interessa così strettamente la sicurezza e la prosperità del paese, che lo Statuto medesimo ha creduto di doverlo conservare espressamente e di renderne l'istituzione irrevocabile?

Il ministro, nella sua risposta al deputato Valerio, ha riconosciuto che altre volte i fondi e i redditi dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro hanno potuto essere devianti in usi contrari alla loro destinazione, e forse anche in usi contrari all'interesse dello Stato, non avendo prima esistito, come osservava, il controllo della rappresentanza nazionale. Quindi

soggiungeva che esistendo ora questo controllo, i fondi non potranno più essere devianti. Ma, io domando, come mai la rappresentanza nazionale potrà esercitare efficacemente questo controllo, se non ha cognizione del patrimonio dell'Ordine stesso?

Così lo stesso ministro, il quale dapprima diceva che la proposta Valerio non può avere uno scopo, perchè il Parlamento non ha ingerenza diretta in ciò che si attiene all'Ordine mauriziano, lo stesso ministro, dico, nel seguito del suo discorso ha indicato quale possa essere il risultato pratico, lo scopo, dirò anzi la necessità evidentissima della stessa proposta.

Io dunque appoggio anche col mio voto la proposta Valerio.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'interno ha la parola.

**DI SAN MARTINO, ministro per l'interno.** Io credo che l'articolo 78 dello Statuto abbia pienamente derogato ai dubbi che potesse far nascere l'articolo citato dall'onorevole deputato Pescatore. Questo articolo riconosce che le dotazioni degli Ordini cavallereschi sono conservate. Quindi se questa dotazione prima poteva essere da qualcuno considerata come emanazione dello Stato, cessò di avere questa natura e prese la semplice natura di beni di proprietà privata di un Ordine istituito, perchè se questi beni continuassero ad essere dello Stato, non costituirebbero una vera dotazione dell'Ordine e sarebbero proprietà dello Stato, quindi non posso ammettere il ragionamento che esso ha fatto.

In quanto all'impiego dei fondi dell'Ordine, io prego il deputato Pescatore ad avvertire che io non ho detto che essi fossero quelli che potevan nel tempo essere stati rivolti ad un'impresa straniera; ed io dico che quand'anche si volessero deviare i fondi di un istituto come questo, non vi sarebbe mezzo di farlo cogli attuali sistemi di pubblicità, quindi io mi oppongo a che si stabilisca una tutela che pregiudichi al principio della separazione dei poteri, ed ammetto del resto tutti i sistemi di pubblicità, in quanto che io desidero che tutte le amministrazioni lavorino apertamente e non in segreto; ma tra il desiderare la pubblicità e lo stabilire una tutela vi passa una grande differenza, quindi insisto a che la Camera non voglia approvare la mozione fatta.

**VALERIO.** In risposta al signor ministro dell'interno mi giova anzitutto ricordare come nella seduta del 14 gennaio 1851 dopo una lunga e solenne discussione, a cui il presidente cavaliere Pinelli, lasciato il Seggio presidenziale, prendeva parte siccome segretario dell'Ordine mauriziano, la Camera deliberava, dietro proposizione formolata dal cavaliere Bon-Compagni, che venne ad occupare il Seggio del presidente, che l'estratto del bilancio dei Santi Maurizio e Lazzaro avesse ad essere stampato e distribuito ai membri della Camera. Dietro questa formola, e dopo le riserve fatte dall'onorevole Cadorna, e da me medesimo, la Camera emetteva solennemente il suo voto non solamente per la comunicazione di questo bilancio, ma per la sua stampa e distribuzione ai membri della Camera. In seguito io faceva la stessa proposta pel bilancio dell'Economato, e anch'essa veniva solennemente deliberata.

Non posso poi credere che il signor ministro abbia detto sul serio che lo Statuto aveva derogato alle patenti magistrali con cui veniva fondato l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Perchè l'articolo dello Statuto dice *sono conservati*, il signor ministro vorrebbe che questo equivalga a dire *sono mutati*? Queste parole, ripeto, il signor ministro non può averle pronunciate sul serio. Evidentemente lo Statuto conserva intatto quell'istituto, e per conseguenza conserva

quelle formole con cui i suoi beni furono assimilati ai beni del demanio.

Vengo ora ad una argomentazione cui sfido il signor ministro a sfuggire.

Egli ha detto: « non è necessaria la tutela della Camera dopo che gli ordini costituzionali sono vigenti nel nostro paese; che se pel passato ebbero luogo abusi, ora non ne possono più succedere, perchè gli atti di quell'Ordine sono controllati dai ministri, ed i ministri sono responsabili. »

Ma, io domando al signor ministro, come farà il Parlamento a conoscere se il Governo fa il dover suo, se fa veramente l'ufficio di buon ministro della Corona e del popolo relativamente all'Ordine di San Maurizio se tutti gli atti di quel ricchissimo patrimonio vengono celati al Parlamento?

Testè egli gettava la responsabilità ministeriale come un mantello sotto cui copriva l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; e noi che dobbiamo giudicare i ministri, noi che dallo Statuto abbiamo il diritto di accusarli qualora essi lasciassero rivolgere i fondi di un così ricco e largo patrimonio in danno dello Stato, non potremo esercitare l'altissimo nostro ufficio, se non alziamo un lembo di quel mantello onde scorgere come quel vastissimo patrimonio sia amministrato.

Mi riassumo.

La mia domanda parmi oramai non si possa rifiutare dopo la lettura fatta dall'onorevole deputato Pescatore della legge di fondazione dell'Ordine medesimo: essa si fonda sulla logica, e si fonda sulla giustizia; la Camera respingendola rinuncierebbe essa medesima a quanto decise molto più gravemente nella seduta del 1851, ed io ho fiducia che essa la accoglierà favorevolmente.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Mi rincresce di dovermi alzare tante volte per la stessa questione, ma osserverò alla Camera che già nella legge sulla carta da bollo all'articolo 20 è detto:

« Fra le corporazioni ed amministrazioni indicate all'articolo 19, cioè quelle che non godono dei privilegi demaniali s'intendono compresi l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e qualunque altro Ordine cavalleresco, il regio Economato. »

Con ciò la legge non considera punto come una diramazione demaniale queste corporazioni.

L'onorevole Valerio insiste fortemente perchè la Camera adotti la disposizione che esso propone, almeno per potere all'uopo esercitare il suo diritto di censura sui ministri; ma ammesso questo principio per tutte le cose che fanno i ministri, bisognerebbe far venire alla Camera tutti i bilanci comunali e delle opere pie, perchè tutti gli atti della loro amministrazione sono sotto la sorveglianza del Ministero.

In conseguenza, ripeto nuovamente, che qui si tratta di una legge di tutela, e che le leggi di tutela sono interamente estranee alle leggi di amministrazione dello Stato.

Io prego la Camera a non confondere una cosa coll'altra.

**CADORNA.** Domando che si divida la votazione relativa all'Economato, da quella che si riferisce all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Sebbene io voti in favore di tutte e due, credo che ragioni maggiori e speciali militino in favore di quella parte della proposta che riguarda l'Economato dei beni ecclesiastici.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera sull'emendamento proposto dal deputato Valerio. Dovendosi votare per divisione, metto anzitutto ai voti le prime parole, dicenti: « compreso quello dell'Economato. »

(Dopo prova e controprova non sono ammesse.)

Chi è d'avviso che si debbano aggiungere le parole: « compresi quelli dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro » si alzi.

(Dopo prova e controprova, queste parole non sono ammesse.)

Darò lettura dell'articolo come venne emendato:

« Art. 8. A diligenza del ministro delle finanze sarà depositata nell'archivio del Parlamento una copia dell'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato.

« Ciascun ministro dovrà inoltre presentare entro l'anno 1854 l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla sua amministrazione, ed annualmente lo stato delle variazioni avvenute nei medesimi. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora invito l'onorevole relatore a riferire intorno agli emendamenti proposti all'articolo 9.

**FARINA PAOLO**, relatore. L'articolo 9 sarebbe stato dalla Commissione formulato nel modo seguente:

« Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale, eccettuate però le alienazioni previste dall'articolo 431 del Codice civile, per le quali continueranno per ora ad osservarsi le norme dallo stesso articolo prescritte. Gli effetti mobili i quali non potessero più servire ad uso qualunque dello Stato, saranno alienati col consenso del ministro delle finanze, nelle forme prescritte, ed il loro prodotto sarà interamente versato nelle casse del tesoro; essi non potranno mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato. »

A quest'ultima parte la Commissione avrebbe aggiunto le parole: « Salvo nei casi previsti dal regio brevetto 26 febbraio 1855. »

Onde la Camera possa con precisione conoscere quali siano le eccezioni che s'introducono alla legge generale circa le alienazioni dei beni stabili, io mi permetterò di darle lettura delle disposizioni dell'articolo 431 che si riferiscono all'alienazione medesima.

« Il disposto degli articoli 425, 429 e 430 non è applicabile ai beni aggiudicati alle regie aziende, o da esse ricevuti

in pagamento dei tributi ed altri crediti, nè a quelli pervenuti altrimenti alle regie finanze, e non destinati a far parte del regio demanio nè ai beni vacanti o provenienti da successione senza eredi od abbandonati, sinchè non si saranno espressamente o tacitamente incorporati, nè finalmente alle concessioni per derivazioni d'acque demaniali, od alle permutate delle medesime.

« Le alienazioni o concessioni dei sovraccennati beni sono l'oggetto di norme particolari.

« Dovranno però, sotto pena di nullità, essere approvate dal magistrato della regia Camera, sentito il procuratore generale; ed il magistrato provvederà che non si ottenga cosa pregiudizievole alla Corona o ad alcun terzo.

« Non sarà tuttavia necessaria tale approvazione per l'alienazione del suolo delle strade pubbliche abbandonate. Trattandosi di strade provinciali, il prezzo delle alienazioni si convertirà a vantaggio della provincia. »

Questi sono i termini del Codice ai quali l'aggiunta della Commissione espressamente si riferisce. I motivi di questa deliberazione appaiono sufficientemente dall'enunciazione della medesima. La Commissione l'ha introdotta nella legge per non porre il Governo nel caso di dover troppo frequentemente tenere occupata la Camera in oggetti di poca o pressochè nessuna entità. La Commissione ha fiducia che la prima parte dell'articolo verrà dalla Camera adottata quale venne da essa formolata, e per la seconda mi riservo di dar lettura del disposto del regio brevetto del 28 febbraio 1855, in occasione della votazione della medesima.

**PRESIDENTE.** Non siamo più in numero per votare; quindi sciolgo la seduta.

L'adunanza è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Nomina di due membri per la Commissione del bilancio in surrogazione degli ex-deputati Elena e Buffa;

2° Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione centrale.